

CAMB/2014/59 del 12 novembre 2014

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - revisione tariffaria e conguagli delle partite pregresse per i periodi di regolazione antecedenti il 2012: approvazione dei criteri per il calcolo e la riscossione dei conguagli all'utenza .

L'Assessore
f.to Mirko Tutino

parere di regolarità tecnica
Il Direttore
f.to Ing. Vito Belladonna

CAMB/2014/59

CONSIGLIO d'AMBITO

L'anno **2014** il giorno 12 del mese di novembre alle ore 10,30 presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, V.le Aldo Moro 64 - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera AT/2014/7102 del 10 novembre 2014.

Sono presenti i Sigg.ri:

N.		ENTE			P/A
1	Alberto Bellini	Comune di Forlì	FC	Assessore	P
2	Giancarlo Castellani	Comune di Fidenza	PR	Assessore	P
3	Stefano Reggianini	Comune di Castelfranco E.	MO	Sindaco	P
4	Claudio Casadio	Provincia di Ravenna	RA	Presidente	A
5	Paolo Dosi	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	P
6	Stefano Giannini	Comune di Misano A.	RN	Sindaco	A
7	Mirko Tutino	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	P
8	Virginio Merola	Comune di Bologna	BO	Sindaco	A
9	Tiziano Tagliani	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	A

Per l'assenza del Presidente e la vacanza del posto di VicePresidente, ai sensi dell'art. 7 comma 6 dello Statuto dell'Agenzia, presiede la seduta l'Assessore del Comune di Reggio Emilia Mirko Tutino in quanto componente più giovane di età.

L'Assessore Tutino dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno

OGGETTO: Servizio Idrico Integrato - revisione tariffaria e conguagli delle partite pregresse per i periodi di regolazione antecedenti il 2012: approvazione dei criteri per il calcolo e la riscossione dei conguagli all'utenza.

Vista la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente" che, con decorrenza 1° gennaio 2012:

- istituisce l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- stabilisce la soppressione e la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. 30/6/2008, n. 10 (Autorità d'Ambito), disponendo il subentro di ATERSIR in tutti i rapporti giuridici dalle stesse instaurati;

precisato che l'assunzione delle decisioni relative all'approvazione e definizione dei costi complessivi del servizio, nonché del piano economico finanziario, rientrano tra le competenze del Consiglio di ambito ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. b) c) della L.R. n. 23/2011;

premessato che:

- nel periodo precedente il trasferimento delle competenze all'AEEG e pertanto fino al 31.12.2011, le tariffe del servizio idrico integrato sono state determinate, prima in applicazione del DM 1 agosto 1996 e successivamente in applicazione del metodo tariffario per la regolazione e la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in Emilia-Romagna di cui al DPGR n.49/2006 (di seguito MTR);
- il MTR entrava in vigore a decorrere dalla prima revisione tariffaria periodica posteriore all'1 dicembre 2007, prevedendo l'attività di revisione tariffaria e la conseguente determinazione del rispettivo conguaglio al termine di un periodo di regolazione quinquennale;
- il D.L. n.201/2011, convertito nella Legge n.214/11, ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito AEEG) le competenze in materia di servizi idrici, ivi compresa quella inerente all'adozione di un nuovo metodo tariffario per il calcolo delle tariffe del servizio idrico integrato a partire dall'esercizio 2012;
- che, le tariffe del servizio idrico integrato a partire dall'esercizio 2012 sono state rideterminate in applicazione del nuovo metodo tariffario per il calcolo delle tariffe del servizio idrico integrato approvato con D.AEEG n.585/2012 e D.AEEG n.643/2013, senza tenere conto delle partite di conguaglio relative ai periodi di regolazione precedenti al 2012, salvo quanto previsto all'art.34 dell'Allegato A della Delibera 585/2012 ;
- in applicazione del summenzionato art 34 dell'Allegato A della D.AEEG n.585/2012 nella determinazione delle componenti di costo eligibili ai fini tariffari, si è tenuto conto, alla voce "altre componenti di costo", solo dei saldi conguagli e penalizzazioni, come approvati dall'Ente competente entro il mese di aprile 2012, e si è rinviato a successiva istruttoria il calcolo delle partite pregresse relative al periodo di regolazione precedente qualora non approvate entro la summenzionata scadenza;
- ai sensi dell'art. 31.1 dell'Allegato A della Delibera AEEGSI 643/2013 gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie, sono quantificati ed approvati, entro il 30 giugno 2014, dagli Enti d'Ambito o dagli altri soggetti competenti e comunicati all'Autorità.
- l'art.29.2 dell'Allegato A della D.AEEG n.643/2013 stabilisce che i conguagli determinati dagli Enti d'Ambito relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore del MTT e già deliberati al 31 dicembre 2011 e altri soggetti competenti, e non inseriti nel calcolo del VRG per gli anni 2012 e 2013, devono essere espressi in unità di consumo ed evidenziati in bolletta separatamente dalle tariffe in approvate per l'anno in corso utilizzando le regole indicate agli artt. 31 e 32;
- gli artt. 31 e 32 dell'Allegato A della D.AEEG n.643/2013 individuano, rispettivamente, le regole per la riscossione dei conguagli tariffari relativi alle partite pregresse e le modalità minime di rateizzazione dei conguagli all'utenza;

Considerato che:

- in ambito regionale è stata rilevata una situazione particolarmente eterogenea in relazione al rilevante numero di gestioni, ai differenti periodi di regolazione tariffaria fino al 2011 ed ad alcune specificità tecniche e territoriali che hanno caratterizzato le regolazioni sui diversi bacini tariffari,
- ATERSIR ritiene essenziale ricondurre ad un quadro di uniformità a livello regionale i criteri di elaborazione delle istruttorie di revisione tariffaria e di definizione delle partite di conguaglio;

ritenuto pertanto:

- di procedere pertanto all'attività di revisione tariffaria dei piani tariffari approvati dalle ex Autorità d'Ambito solo per le annualità comprese fino al 2011, in considerazione del fatto che come già sopra evidenziato, i conguagli derivanti dalle procedure di revisione tariffaria dei periodi di regolazione precedenti al 2012 non hanno trovato fino ad ora alcuno spazio per il riconoscimento in tariffa .
- di individuare criteri omogenei su tutto il territorio regionale per lo svolgimento delle revisioni tariffarie e per la definizione delle partite di conguaglio;
- di definire ed approvare i criteri per il calcolo e la riscossione dei conguagli alle singole utenze, tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 31 e 32 dell'Allegato A della D.AEEG n.643/2013;
- di definire ed approvare i dati e le informazioni che i gestori dovranno trasmettere periodicamente all'Agenzia, al fine di quantificare gli elementi necessari per il calcolo dei conguagli alle singole utenze, di verificare la percentuale di morosità applicata ai conguagli tariffari e il grado di recupero dei conguagli tariffari da parte del gestore nell'arco di tempo concordato col medesimo;

valutata la proposta definitiva predisposta dalla struttura tecnica dell'Agenzia, contenente:

- i criteri individuati per lo svolgimento dell'attività di revisione tariffaria e per il calcolo dei rispettivi conguagli tariffari;
- i criteri per il calcolo e la riscossione dei conguagli alle singole utenze, tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 31 e 32 dell'Allegato A della D.AEEG n.643/2013;
- i dati e le informazioni che i gestori dovranno trasmettere periodicamente all'Agenzia, al fine di quantificare gli elementi necessari per il calcolo dei conguagli alle singole utenze, di verificare la percentuale di morosità applicata ai conguagli tariffari a favore del gestore e il grado di recupero dei conguagli tariffari da parte del gestore nell'arco di tempo concordato col medesimo;

dato atto che la presente deliberazione non comporta il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

a voti palesi e favorevoli,

DELIBERA

- 1) di approvare, per le ragioni in premessa indicate, il documento di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente:
 - a. i criteri per lo svolgimento dell'attività di revisione tariffaria e per il calcolo dei rispettivi conguagli tariffari;
 - b. i criteri per il calcolo e la riscossione dei conguagli alle singole utenze, tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 31 e 32 dell'Allegato A della D.AEEG n.643/2013;
 - c. l'elenco dei dati e delle informazioni che i gestori dovranno trasmettere periodicamente all'Agenzia, al fine di quantificare gli elementi necessari per il calcolo dei conguagli alle singole utenze, di verificare la percentuale di morosità applicata ai conguagli tariffari a favore del gestore e il grado di recupero dei conguagli tariffari da parte del gestore nell'arco di tempo concordato col medesimo;

- 2) di dare atto che i criteri individuati nell'Allegato A lettera a) saranno applicati in relazione alla disponibilità, completezza e qualità dei dati e delle informazioni necessarie per l'attività di revisione tariffaria e di quelle che eventualmente saranno trasmesse dai gestori;
- 3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante l'urgenza di provvedere.

Servizio Idrico Integrato: approvazione dei criteri per lo svolgimento dell'attività di revisione tariffaria e per il calcolo dei conguagli tariffari relative alle partite pregresse antecedenti l'annualità 2012 dei piani tariffari determinati in applicazione del metodo tariffario regionale di cui al DPGR n.49/2006 e ss.mm.ii. Approvazione dei criteri per il calcolo e la riscossione dei conguagli all'utenza finale.

a) Premessa

Dalla operatività delle Autorità di regolazione del SII in Emilia Romagna a partire dall'anno 2005 ad oggi 2014, sono intervenuti tre metodi di calcolo delle tariffe:

- il DM 1 agosto 1996;
- il metodo tariffario per la regolazione e la determinazione della tariffa del SII in Emilia-Romagna di cui al DPGR n.49/2006 (di seguito MTR);
- i metodi tariffari di cui alle deliberazioni AEEG n.585/2012 e n.643/2013.

Fino al 31.12.2011 le tariffe del SII sono state determinate in applicazione del DM 1 agosto 1996 e successivamente del DPGR n.49/2006.

Tutti i criteri sopra elencati prevedevano una **revisione tariffaria** che necessariamente si traduce in una valutazione di conguagli tariffari: per il DM 1 agosto 1996 tale revisione doveva essere effettuata ogni tre anni, mentre per il MTR ogni cinque anni.

Il MTR entrava in vigore a decorrere dalla prima revisione tariffaria periodica successiva all'1 dicembre 2007: pertanto, se la prima revisione tariffaria periodica aveva riguardato il triennio 2005-2007, a partire dal 2008 la tariffa del SII doveva essere determinata attraverso il MTR per un periodo di regolazione quinquennale (2008-2012) e quindi con una revisione tariffaria al 2012.

Per tutte le gestioni del SII della Regione Emilia-Romagna le ex Autorità d'Ambito hanno approvato un piano quinquennale 2008-2012 ai sensi del MTR; fanno eccezione Hera Modena ed Aimag per le quali il quinquennio decorre dal 2010 (2010-2014), Reggio Emilia dal 2009 (2009-2013), Sorgea dal 2011 (2011-2015).

Per il gestore Ast in Provincia di Reggio Emilia il MTR non è stato mai applicato.

Per Hera Bologna è già stata effettuata da Ato 5 Bologna una revisione tariffaria straordinaria relativamente al triennio 2008-2010.

Per le annualità 2012 e 2013, a seguito dell'emanazione della D.AEEG n.585/2012 gli incrementi tariffari relativi a tali annualità sono stati rideterminati con la metodologia AEEG e già oggetto di conguaglio, rispettivamente nelle tariffe 2014 e 2015, ai sensi delle delibere AEEG n.585/2012 e n.643/2013.

Restano pertanto da valutare le revisioni tariffarie per il periodo 2008-2011 con le eccezioni per i contratti sopra evidenziati.

In merito all'attività di revisione tariffaria relativa a periodi precedenti al trasferimento all'AEEG delle funzioni di regolazione e controllo del settore, gli artt.n.31 e n.32 dell'Allegato A della D.AEEG n.643/2013 hanno individuato:

- i criteri da rispettare in sede di riscossione di tali conguagli al fine di favorire la massima trasparenza per gli utenti;
- le modalità minime di rateizzazione nella riscossione dei conguagli.

L'attività di revisione tariffaria per il periodo di regolazione antecedente all'entrata in vigore del metodo tariffario deliberato da AEEG, verrà pertanto effettuata con i criteri (laddove applicabili) dell'art.21 del DPGR n.49/2006, **di ulteriori criteri rispetto a quelli individuati dal predetto articolo** e svolta avendo a riferimento tutte le annualità del periodo regolato dal MTR e fino al 2011.

b) Criteri previsti dal MTR in sede di revisione tariffaria

L'art.21 del DPGR n.49/2006 prevedeva che in sede di revisione tariffaria fossero svolte anche le seguenti attività delle quali di seguito si richiamano i concetti base:

1. confronto tra l'ammontare previsto per gli investimenti e quello effettivamente sostenuto dal gestore nel periodo considerato.

Il MTR prevedeva che la revisione potesse essere effettuata attraverso la modifica dei livelli dei costi di investimento nel computo della nuova tariffa di riferimento tenendo anche conto degli interessi legali eventualmente maturati.

Tuttavia, poiché a partire dal 2012 le tariffe sono state rideterminate attraverso una nuova metodologia tariffaria, che valuta i costi di capitale in maniera differente da quanto indicato nel MTR, si è stabilito di consuntivare i costi di capitale attraverso i dati di libro cespite e di applicare penali, qualora previste dalle Convenzioni di gestione, commisurate al grado di realizzazione degli investimenti pianificati.

In questo modo, l'effetto di una non completa realizzazione del piano degli investimenti rileva, ai fini del conguaglio, sia in termini di minori ammortamenti e/o remunerazione che di eventuale penalità applicata al gestore.

Tale modalità operativa consente inoltre di individuare con precisione l'ammontare effettivo dei costi di capitale (ammortamento e remunerazione del capitale) ovvero di determinare un dato "reale", coerente con le singole aliquote di ammortamento utilizzate nella contabilità del gestore e di superare le inevitabili semplificazioni adottate in sede di progettazione delle tariffe;

2. determinazione di penalità (ove previste dalle Convenzioni di gestione ed applicabili);
3. per ciò che riguarda i costi operativi, il DPGR n.49/2006 (art.21 comma 2) non prevedeva alcun conguaglio dell'eventuale differenza fra i costi sostenuti e quelli previsti, bensì la modifica dei livelli dei costi operativi e/o del coefficiente di miglioramento dell'efficienza per gli anni successivi;
4. confronto tra i volumi erogati e i volumi effettivi nei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione con quelli di progetto e conguaglio dei costi fissi per la variazione cumulata in eccesso al 3% (alcune convenzioni lo avevano fissato all'1%), a valere sulla tariffa di riferimento degli anni successivi prima della nuova revisione tariffaria.

A riguardo si riscontra come nella maggior parte dei casi, per effetto di modifiche alle fasce di consumo, di errate previsioni sui volumi erogati per servizio, di una diversa distribuzione dei volumi erogati tra i servizi e le varie fasce di consumo, di

una diversa evoluzione del numero delle utenze allacciate, dell'introduzione della tariffazione pro-capite per alcune realtà della Regione i cui effetti nella dinamica degli incassi erano difficilmente prevedibili in fase di progettazione, dell'introduzione del meccanismo di gradualità nel calcolo della tariffa dei produttivi (calcolata come ponderazione tra la tariffa risultante dall'applicazione della formula nazionale e quella derivante dall'applicazione di quella regionale, più complessa e articolata della precedente), alcune articolazioni tariffarie non siano risultate "appropriate" al loro scopo ovvero quello di consentire l'incasso ai gestori dei costi complessivi approvati.

In alcuni territori ad esempio sono stati venduti minori volumi a quelli di progetto ed incassati maggiori ricavi rispetto ai costi complessivi approvati, in altri sono stati venduti maggiori volumi di progetto ed incassati minori ricavi rispetto ai costi complessivi approvati.

c) Criteri adottati da Atersir per lo svolgimento delle revisioni tariffarie

Le valutazioni e le considerazioni sopra riportate fanno ritenere che **alcuni** dei criteri individuati dal MTR per la revisione tariffaria e il relativo conguaglio, non possano essere integralmente applicati e comunque si evidenzino problemi di rappresentazione corretta della realtà.

Si ritiene pertanto di effettuare la revisione tariffaria e il relativo conguaglio utilizzando quando applicabile dei criteri del MTR, introducendo il principio del confronto tra i ricavi effettivi dichiarati dai gestori e i ricavi di progetto (corrispondenti ai costi complessivi del SII approvati nei piani tariffari) rideterminati a consuntivo secondo le modalità di seguito evidenziate.

Tale confronto in sostanza si traduce:

1. nell'aggiornare i ricavi di progetto (corrispondenti ai costi complessivi approvati nei piani tariffari) rideterminando "nuovi ricavi di progetto" a consuntivo attraverso:

- per i beni iscritti nei libri cespiti del gestore, il calcolo degli ammortamenti di tutto il capitale investito dal gestore (non solo di quello speso nel periodo oggetto di revisione tariffaria), attraverso i dati di libro cespiti (laddove possibile in funzione della completezza e qualità delle rendicontazioni fornite dal gestore e della coerenza con le ipotesi adottate in sede di progettazione della tariffa).

Dai valori di ammortamento desumibili dai libri cespiti (laddove iscritti al lordo dei contributi a fondo perduto) saranno portati in detrazione:

- gli ammortamenti dei cespiti relativi ai servizi non regolati (ad esempio: acquedotto industriale);
- gli ammortamenti di competenza degli allacciamenti;
- i risconti corrispondenti ai contributi a fondo perduto incassati dal gestore per la realizzazione delle opere. In mancanza del dato rendicontato dal gestore, si

intende valutare tali risconti in maniera extra contabile a partire dai dati rendicontati dal gestore all'AEEG relativi al 31.12.2011.

La consuntivazione di tali costi si ritiene necessaria al fine di non riconoscere ai gestori quote di ammortamenti relative a investimenti previste nella tariffa di progetto ma non realizzate e/o frutto di sovrastime o errori di valutazione effettuate in sede di progettazione della tariffa.

- per i beni iscritti nei libri cespiti del gestore: il calcolo della remunerazione del capitale, basato sulla determinazione del valore netto contabile (VNC) del capitale investito dal gestore o di quello riconosciuto dalle ex Autorità d'Ambito ai fini del calcolo di tale componente (non solo di quello speso nel periodo oggetto di revisione tariffaria), attraverso i dati di libro cespiti (laddove possibile in funzione della completezza e qualità delle rendicontazioni fornite dal gestore e della coerenza con le ipotesi adottate in sede di progettazione della tariffa).

Dai valori di VNC desumibili dai libri cespiti (laddove iscritti al lordo dei contributi a fondo perduto) saranno portati in detrazione:

- il VNC dei cespiti relativi ai servizi non regolati (ad esempio: acquedotto industriale);
- il VNC corrispondente agli allacciamenti;
- il VNC corrispondente ai contributi a fondo perduto incassati dal gestore per la realizzazione delle opere. In mancanza del dato rendicontato dal gestore, si intende valutare tale valore in maniera extra contabile a partire dai dati rendicontati dal gestore all'AEEG relativi al 31.12.2011.

La consuntivazione di tali costi si ritiene necessaria al fine di non riconoscere ai gestori quote di remunerazione relative a investimenti previsti nella tariffa di progetto ma non realizzate e/o frutto di sovrastime o errori di valutazione effettuate in sede di progettazione della tariffa.

- il riconoscimento dei canoni di concessione corrisposti agli enti locali per la concessione al gestore di beni ed opere di loro proprietà e funzionali allo svolgimento del SII, di norma, in misura corrispondente agli importi considerati in sede di pianificazione (salvo eccezioni legate a specificità del singolo territorio).

Tali canoni riguardano principalmente le quote annuali dei mutui contratti dai Comuni per la realizzazione delle opere conferite in uso al gestore;

- il riconoscimento dei canoni di concessione delle società patrimoniali per la concessione al gestore di beni ed opere di loro proprietà e funzionali allo svolgimento del SII, determinati a consuntivo per la quota parte del canone corrispondente agli ammortamenti dei beni.

La quota parte del canone relativa alla remunerazione del capitale sarà riconosciuta (salvo eccezioni legate a specificità del singolo territorio) in misura corrispondente agli importi considerati in sede di pianificazione.

Per le società patrimoniali che hanno svolto anche il ruolo di soggetto investitore, i canoni di competenza (determinati come somma di ammortamenti e remunerazione degli investimenti finanziati) saranno conguagliati in base al grado di realizzazione degli investimenti finanziati e realizzati dal soggetto gestore del SII;

- il riconoscimento delle spese effettivamente sostenute per il funzionamento delle ex Autorità d'ambito;
- il riconoscimento degli oneri per la tutela della risorsa idrica nel territorio montano (ove previsti nei piani tariffari) in misura corrispondente agli importi considerati in sede di progettazione;
- il riconoscimento dei canoni per il prelievo e utilizzo di acqua pubblica immessa nelle reti acquedottistiche afferenti il servizio idrico integrato: laddove indicati nei piani tariffari, saranno riconosciuti i dati rendicontati a consuntivo;
- il riconoscimento a consuntivo dei costi di energia elettrica e dei costi di fornitura di acqua all'ingrosso in quanto costi di natura prevalentemente esogena. In caso di costi di energia elettrica di consuntivo inferiori a quelli di progetto e quindi di differenziale negativo (consuntivo-progetto) ai fini del calcolo del conguaglio sarà portato in detrazione non meno dell'80% di tale differenziale, riconoscendo al gestore un efficientamento di tali costi da valutare caso per caso;
- il riconoscimento dei costi operativi al netto dei costi di energia elettrica e dei costi di acquisto di acqua all'ingrosso (personale, godimento di terzi, materiali e materie prime, costi di servizio, oneri diversi di gestione, altri accantonamenti) in misura corrispondente agli importi di progetto, adeguati ai tassi di inflazione approvati dai DEF. Si valuta tale adeguamento in considerazione del fatto che in molti piani tariffari i costi operativi di progetto sono stati valutati annualmente in fase di pianificazione con il tasso di inflazione programmata definito nel DPEF 2008-2012 (1,5% per ciascun anno del piano d'ambito) e i DEF successivi hanno rivisto i tassi di inflazione programmata per le annualità 2009 e 2011 (portandoli rispettivamente a 0,7% ed al 2%);
- il riconoscimento di ulteriori ricavi/minori ricavi riconoscibili in base al fattore di performance complessivo Pcn previsto dal DPGR n.49/2006 calcolato secondo i dati rendicontati dal gestore in riferimento all'annualità (n-2) (es: il Pcn relativo al 2010 è stato calcolato a partire dai dati 2008);
- l'adeguamento dei costi operativi di progetto legato a specificità del territorio: ad esempio nel caso di Forlì Cesena il gestore ha chiesto il riconoscimento di maggiori costi per le Grandi Utenze, e il riconoscimento della mancata copertura del fondo rischio fughe. Nel caso di Hera Rimini il gestore ha chiesto il riconoscimento di maggiori costi per gli scarichi in pubblica fognatura per gli utenti che si approvvigionano autonomamente da pozzo e i costi di gestione dei Comuni dell'Alta Valmarecchia (i costi complessivi approvati del SII non erano stati mai adeguati a seguito del passaggio dei Comuni dell'Alta Valmarecchia dalla Regione Marche alla Regione Emilia-Romagna).
- il riconoscimento di penali contrattuali per mancata realizzazione degli investimenti (laddove applicabili).
Ove computate, tali penali saranno calcolate tramite il confronto tra l'ammontare previsto per gli investimenti e quello effettivamente sostenuto dal gestore nel periodo considerato attraverso la verifica annuale del grado di realizzazione del piano degli investimenti a carico tariffa basata sui valori risultanti a consuntivo, su quelli previsti inizialmente nel piano e sulle nuove previsioni aggiornate nel frattempo dalle ex Autorità d'Ambito. I superi di spesa per manutenzioni

straordinarie non programmabili e pronto intervento verranno interamente riconosciuti in quanto ritenuti necessari per garantire la continuità del servizio. Gli investimenti di struttura verranno riconosciuti in misura non superiore ai tetti annui di spesa definiti nei piani degli investimenti.

Per l'annualità 2011 non si prevedono penali in considerazione del fatto che la pianificazione degli investimenti e i correlati PEF (piani economico tariffari) non avevano potuto tenere conto, ai fini della verifica della sostenibilità degli investimenti, della restituzione di quota parte della remunerazione del capitale relativa al secondo semestre del 2011.

- il riconoscimento di eventuali quote residue dei conguagli tariffari approvati dalle ex Autorità d'Ambito (fuori dalla competenza di Atersir) relativi a periodo antecedenti l'applicazione del MTR e, nel caso di Bologna, anche relativi al triennio 2008-2010, non considerati (ai fini del loro recupero) nel calcolo delle tariffe 2012,2013, 2014 e 2015;

2. nel confrontare i ricavi effettivi dichiarati dai gestori con i “nuovi ricavi di progetto” di cui alla lettera a).

I ricavi effettivi dichiarati dal gestore corrispondono, di norma, al bollettato di competenza annua (somma degli importi delle bollette emesse dal gestore riferibili a quanto consumato nell'esercizio di riferimento) espresso al netto degli importi incassati per l'addizionale ISEE, laddove istituita e applicata.

Il bollettato non tiene conto dell'avvenuto o mancato pagamento dell'importo emesso in bolletta e prescinde pertanto dal livello di morosità registrato dai gestori negli anni oggetto di revisione tariffaria. Il bollettato pertanto non corrisponde all'incassato.

Il concetto guida che i costi complessivi del servizio siano gli elementi da considerare per le revisioni tariffarie viene già peraltro introdotto dalla Regione Emilia-Romagna, anche in occasione della Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1409/2010 “Determinazione per il periodo 2009-2023 dei costi complessivi del SII per Enia Spa nell'Ato di Reggio Emilia” nella quale vengono determinati ai sensi del DPGR n.49/2006 e approvati i costi complessivi del servizio idrico integrato.

d) Rappresentazione degli elementi di costo/ricavo che concorrono al calcolo del conguaglio

Per ciascuna gestione sarà prodotto un quadro di sintesi (tab.1) che, per ciascuna annualità del periodo di revisione, evidenzierà:

1. **eventuali conguagli tariffari relativi ad annualità precedenti determinati e approvati dalle ex Autorità d'Ambito (fuori dalla competenza di Atersir)** non considerati (ai fini del loro recupero) nel calcolo delle tariffe 2012/2013/2014/2015;
2. **delta ricavi:** differenza tra i ricavi di progetto (costi ammissibili in tariffa) e i ricavi effettivi;
3. **delta costi operativi (EE e costi di fornitura all'ingrosso):** differenza tra i costi di consuntivo e quelli di progetto.

4. **delta canone di concessione:** differenza tra i costi di consuntivo e quelli di progetto;
5. **delta ammortamenti:** differenza tra i costi di consuntivo e quelli di progetto;
6. **delta remunerazione:** differenza tra i costi di consuntivo e quelli di progetto;
7. **delta inflazione programmata:** differenza tra i costi di progetto adeguati con i tassi degli ultimi DEF e quelli di progetto;
8. **fattore di performance complessivo Pcn** previsto dal DPGR n.49/2006. Calcolato secondo i dati rendicontati dal gestore in riferimento all'annualità (n-2) (es: il Pcn relativo al 2010 è stato calcolato a partire dai dati 2008);
9. **altre voci di conguaglio:** si riportano di seguito alcuni dei possibili elementi che possono concorrere al conguaglio complessivo:
 - penali contrattuali: correlate alla verifica del grado di realizzazione annuale e complessiva degli investimenti approvati nei piani degli interventi;
 - fattori specifici/locali: ad esempio nel caso di Forlì Cesena il gestore ha chiesto il riconoscimento di maggiori costi per le Grandi Utenze, e il riconoscimento della mancata copertura del fondo rischio fughe. Nel caso di Hera Rimini il gestore ha chiesto il riconoscimento di maggiori costi per gli scarichi in pubblica fognatura per gli utenti che si approvvigionano autonomamente da pozzo e i costi di gestione dei Comuni dell'Alta Valmarecchia (i costi complessivi approvati del SII non erano stati mai adeguati a seguito del passaggio dei Comuni dell'Alta Valmarecchia dalla Regione Marche alla Regione Emilia-Romagna).

Nel prospetto di sintesi, per esigenze di chiarezza espositiva, gli importi di conguaglio riferibili agli elementi sopra indicati, saranno riportati in forma aggregata, eventualmente indicando (in caso di importi di una certa rilevanza) il dettaglio in una apposita nota integrativa.

Voci di costo/ricavo	2008	2009	2010	2011	TOTALE
Conguagli approvati da ex Autorità d'ambito					
Delta Ricavi					
Delta Costi operativi (EE+costi fornitura all'ingrosso)					
Delta Canone di concessione					
Delta Ammortamenti					
Delta Remunerazione					
Delta inflazione programmata					
Fattore PCn/penali					
Varie (es: grandi utenze, fughe post-contatore,...)					
TOTALE REVISIONE					

Tab.1: quadro di sintesi illustrativo degli elementi di costo/ricavo che concorrono al conguaglio complessivo.

In merito alle singole voci riportate in tabella si precisa inoltre quanto segue:

- delta Ricavi: essendo calcolato come differenza tra i ricavi di progetto (costi ammissibili in tariffa) e i ricavi effettivi, i delta ricavi di segno positivo (ricavi effettivi inferiori a quelli di progetto) rappresentano crediti nei confronti del gestore, mentre quelli di segno negativo debiti da recuperare a beneficio dell'utenza;

- le voci di delta Costo evidenziate nel suddetto elenco dal n.3 al n.7, in quanto differenze tra costi di consuntivo e costi di progetto, i delta costi di segno positivo rappresentano crediti nei confronti del gestore, mentre quelli di segno negativo debiti da recuperare a beneficio dell'utenza.

e) Applicazione del tasso di morosità e attualizzazione del conguaglio al 2014 e alle annualità successive

Gli importi totali determinati per ciascuna annualità oggetto di revisione tariffaria sono attualizzati al 2014 attraverso i tassi di inflazioni adottati da AEEG per il riconoscimento delle componenti di conguaglio relativo all'anno (n-2) nell'anno (n) corrispondenti ai tassi di inflazione per i costi operativi (art.14.3 D.AEEG n.643/2013) come di seguito evidenziati.

DESCRIZIONE	2012	2013	2014	2015
Tasso di inflazione per costi operativi (art.14.3)	2,093%	3,096%	2,100%	2,100%

Per le annualità antecedenti il 2012, è stato utilizzato il tasso di inflazione programmato dell'1,5%.

L'importo attualizzato al 2014 viene incrementato dell'1,6% che è la percentuale massima di morosità riconosciuta in tariffa da AEEG per le regioni del Nord Italia a partire dall'annualità 2014.

Sono state fatte salve diverse modalità di attualizzazione del conguaglio laddove documentate e sottoscritte tra il gestore e le ex Autorità d'Ambito entro il 31.12.2011.

f) Ipotesi di distribuzione temporale per il recupero dei conguagli

L'art.32 della D.AEEG n.643/2013 stabilisce le modalità minime di rateizzazione nella riscossione dei conguagli al fine di garantire l'obiettivo di sostenibilità sociale come da schema seguente:

peso % del conguaglio sul vincolo ai ricavi del gestore per ciascuna tipologia di utenza	periodo minimo di rateizzazione del conguaglio
$\frac{Cong_u}{VRG_u} < 20\%$	6 mesi
$20\% < \frac{Cong_u}{VRG_u} < 60\%$	1 anno
$60\% < \frac{Cong_u}{VRG_u} < 100\%$	2 anni
$\frac{Cong_u}{VRG_u} > 100\%$	3 anni

dove:

- $Cong_u$ è l'ammontare del conguaglio attribuito alla tipologia di utenza "u" utilizzando un criterio di proporzionalità rispetto al fatturato;
- VRG_u è la quota dell'ultimo vincolo ai ricavi del gestore approvato, attribuito alla tipologia di utenza "u" utilizzando un criterio di proporzionalità rispetto al fatturato.

Rispetto a quanto indicato nel prospetto Atersir, per contenere ulteriormente l'impatto sull'utenza, richiederà ai gestori, in caso di conguagli a loro favore, la disponibilità a recuperarli in non meno di 2 anni a partire dal 2015.

Nei casi in cui il recupero del conguaglio in 2 o 3 anni comporti all'utenza finale una spesa annua stimata superiore a 15€, si prevede una ulteriore dilazione temporale, salvo diversi accordi con il gestore.

I conguagli residui alla fine di ciascuna annualità a partire dal 2015 verranno attualizzati alle annualità successive con il tasso di inflazione dei costi operativi del 2015 (2,1%) che rappresenta l'ultimo dato disponibile approvato da AEEG.

g) Modalità di riscossione dei conguagli

Al fine di favorire la massima trasparenza per gli utenti, l'art.31 dell'Allegato A della D.AEEG n.643/2013 prevede che la riscossione dei conguagli relative alle partite pregresse debba attenersi alle seguenti regole:

- a) i conguagli devono essere espressi in unità di consumo, ovvero il conguaglio totale deve essere diviso per i metri cubi erogati dell'anno (a-2), ed il risultato così ottenuto deve esser applicato in funzione del consumo degli utenti del medesimo anno;
- b) i conguagli devono essere evidenziati in bolletta separatamente dalle tariffe approvate per l'anno in corso;
- c) è fatto obbligo di esplicitare il periodo di riferimento dei conguagli.

Il parametro del conguaglio espresso in euro per unità di consumo di cui alla lettera a) (di seguito parametro "Cong"), sarà applicato a tutte le utenze attive al 31.12.2011, non cessate al 31.12.2014 in considerazione del fatto che oggetto della revisione sono state le annualità 2008-2009-2010 e 2011 (in alcuni casi solo le ultime due annualità o addirittura l'ultima).

Non sarà applicato alle utenze attive a partire dall'annualità 2012.

Al punto a) si fa esplicito riferimento ai "metri cubi erogati" con i quali si intendono di norma i volumi fatturati al servizio di acquedotto.

Tuttavia, poiché il conguaglio delle partite pregresse ha riguardato l'analisi e la revisione dei costi complessivi del SII che non riguardano il solo servizio di acquedotto, ma anche quelli di fognatura e depurazione i cui costi rilevano in maniera significativa, al fine di applicare all'utente un importo proporzionato ai servizi forniti, si propone di determinare il parametro "Cong" rapportando il conguaglio da recuperare nell'anno "n" alla somma dei volumi fatturati nei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.

In questo modo l'utente pagherà proporzionalmente ai volumi fatturati per i servizi di cui effettivamente usufruisce, tenuto conto che ci sono alcuni utenti che usufruiscono dei soli servizi di fognatura e depurazione ma non quello del servizio di acquedotto, altri del solo servizio acquedotto.

Rispetto a quanto indicato alla lettera a), si ritiene di semplificare il calcolo del parametro "Cong" omogeneizzando i criteri di calcolo su tutte le categorie di utenza e su tutte le filiere di servizio erogate.

Si è pertanto stabilito, anche a seguito di contatti informali con funzionari dell'AEEG, di effettuare la riscossione del conguaglio attraverso le seguenti modalità (semplificate):

- calcolare il parametro “Cong” rapportando la quota di conguaglio da recuperare nell'anno “a” alla somma dei volumi fatturati nell'annualità 2013 alle utenze attive al 31.12.2011 e ancora attive al 31.12.2014, nei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;
- applicare, per ogni annualità in cui viene ripartito il conguaglio il parametro “Cong” come sopra determinato, ai volumi fatturati da ciascuna utenza (utenze attive al 31.12.2011 e ancora attive nell'anno in cui avviene il recupero) nei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione forniti nell'annualità “a” in cui avviene il recupero.

h) Rendicontazioni previste

I gestori, prima di procedere al recupero in bolletta, dovranno preventivamente comunicare ad Atersir i dati e le informazioni che concorrono al calcolo del denominatore del parametro “Cong” ovvero:

1. il numero di utenze attive al 31.12.2011 ancora attive al 31.12.2014, distinti per tipologia d'utenza;
2. per ciascuna tipologia d'utenza di cui al punto 1, i rispettivi volumi fatturati nell'annualità 2013 distinti per servizio di acquedotto, fognatura e depurazione.

A partire dal 2015 e per ciascuna annualità di cui si è disposto il recupero, dovrà essere inoltre rendicontato il bollettato annuo emesso per servizio di acquedotto, fognatura e depurazione e la dinamica dei rispettivi incassi nelle annualità successive.

Tale rendicontazione è prevista al fine di:

- determinare l'unpaid ratio a 24 mesi e verificare la percentuale di morosità applicata ai conguagli totali: in caso di percentuali di morosità inferiori all'1,6%, sarà richiesto al gestore di conguagliare la quota eccedente. Nulla sarà riconosciuto al gestore in caso di rilevazione di tassi di morosità superiori all'1,6%;
- verificare il grado di recupero del conguaglio nell'arco di tempo stabilito per il recupero. In caso di mancato recupero del conguaglio entro il periodo concordato, sarà disposto il recupero della quota residua entro una o più annualità successive in funzione dell'entità del conguaglio residuo.

Approvato e sottoscritto

L'Assessore
f.to Mirko Tutino

Il Direttore
f.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

3 dic. 14

Il Direttore
f.to Ing. Vito Belladonna